

Codice A1604A

D.D. 31 ottobre 2019, n. 526

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate S1 e S2 - ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e gestite dal Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Botto.

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto*, d'intesa con il Comune di Valdilana - ex Comune di Trivero (BI) - nel cui territorio sono situate le due captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Botto - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 9 agosto 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti denominate *S1* e *S2*, ubicate nelle particelle catastali n. 293 e n. 295 del foglio di mappa n. 23, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Valdilana.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le due sorgenti in esame sono localizzate in località Barozzo, nel settore centrale del Comune di Trivero - confluito nel Comune di Valdilana a partire dall'1 gennaio 2019 in virtù della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 29 - ad una quota di circa 670 metri s.l.m. e prelevano acqua per servire frazione Botto, per un totale di circa 35 utenze.

Le due captazioni, poste pochi metri una dall'altra, sono formate da elementi prefabbricati a sezione quadrata, sovrapposti. La sorgente *S1* è costituita da tre elementi sovrapposti interrati, mentre la sorgente *S2* da quattro elementi sovrapposti; di entrambe le captazioni affiora parte dell'ultimo elemento in calcestruzzo, coperto da un lastra in calcestruzzo munita di porta chiusa con lucchetto. Le due captazioni sono state recentemente rifatte con la sostituzione degli originari anelli in cemento sovrapposti con elementi prefabbricati a base quadrata di lato 1 metro; in occasione dei lavori (2013) sono state sostituite la tubazione di collegamento tra le due captazioni e quelle di collegamento al dissabbiatore, posto circa 20 metri più a valle. Le sorgenti sono in un buono stato di conservazione, visti anche i recenti interventi di ristrutturazione e manutenzione eseguiti. Dal dissabbiatore, l'impianto dell'acquedotto continua con una tubazione che convoglia l'acqua in una vasca di accumulo munita di cloratore, posta in prossimità di un'abitazione presente nel settore settentrionale e più rilevata di frazione Botto; dalla vasca di accumulo l'acqua viene distribuita per gravità alle utenze della frazione presenti più a valle.

L'area sulla quale insistono le sorgenti si inserisce in un contesto pedemontano che caratterizza l'area centrale del territorio comunale, in una zona interessata dalla presenza di dorsali dalle sommità debolmente acclivi, dove sorgono i centri abitati, delimitate generalmente da ripidi versanti che terminano al raggiungimento di impluvi, talora molto incisi.

L'area dove sono ubicate le sorgenti si sviluppa lungo il versante Ovest dell'ampia dorsale che, da Nord a Sud, ospita le frazioni di Barbaro, Marone, Barozzo e Botto, all'interno del bacino idrografico del rio Varola, lungo un impluvio secondario che, dalle località località Rondò e Barozzo, si sviluppa in direzione Nord-Est Sud-Ovest, fino a raggiungere il rio stesso. L'impluvio che ospita le sorgenti si presenta lievemente inciso; le buone caratteristiche dei terreni formanti il sottosuolo, unitamente alle deboli inclinazioni dell'area, garantiscono una buona stabilità alla zona, non si identificano infatti fenomeni gravitativi attivi o quiescenti. Le sorgenti sono poste in prossimità del fondo di un piccolo impluvio poco inciso, non interessato da un rio vero e proprio ma che si configura piuttosto come linea di drenaggio preferenziale delle acque meteoriche; a monte

delle sorgenti, l'impluvio è delimitato da un muro di contenimento in calcestruzzo al di sopra del quale è presente una strada comunale e l'incrocio della stessa con la S.P. n. 232. Le acque meteoriche delle strade vengono indirizzate alcune decine di metri a valle delle sorgenti, dove l'impluvio diventa più inciso.

Le sorgenti non sono dotate di strumenti di misura di portata; le misure, effettuate dai gestori del Consorzio, indicano portate limitate e mediamente comprese tra 1,0 e 4,0 l/min, che variano in modo anche rilevante nei periodi più siccitosi.

Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di singoli misuratori di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e individuare una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione delle sorgenti; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgenti S1 e S2, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura circa 67x58 metri;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due captazioni. All'interno dell'area di salvaguardia sopra definita si rileva che la zona di tutela assoluta è attraversata da una importante infrastruttura viaria e che le sorgenti sono poste a ridosso dell'impalcato della struttura stessa, a quota ribassata di alcuni metri dal piano strada. Non è necessario, tuttavia, prevedere misure di messa in sicurezza delle captazioni, in quanto le acque della strada provinciale e di quella comunale vengono convogliate e scaricate a valle della stessa zona di tutela assoluta grazie ad un sistema di tubazioni interrato. E' inoltre impossibile realizzare recinzioni per la protezione della zona di tutela assoluta a causa della morfologia acclive, della presenza di vegetazione e di linee preferenziali di deflusso delle acque.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Fig. 6: Area di salvaguardia – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Valdilana (BI) che la ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 luglio 2019.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 11 aprile 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta, a condizione che il terreno in corrispondenza delle opere di captazione sia modellato in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (cabalette di scolo per l'acqua piovana), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di presa e che l'area circostante le stesse captazioni e le relative coperture siano mantenute pulite dalla vegetazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 30 aprile 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata.

Per quanto attiene al centro di pericolo presente all'interno della zona di tutela assoluta, considerato che si tratta di un manufatto per il quale non è possibile prevedere lo spostamento e che le acque meteoriche sono convogliate a valle della stessa zona di tutela assoluta, la medesima Agenzia ritiene che la proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia possa essere approvata.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 19 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; in particolare, il gestore provveda a modellare il terreno in corrispondenza delle opere di captazione in maniera tale da

evitare che si formino ristagni d'acqua (cabalette di scolo per l'acqua piovana), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di presa;

- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno della medesima area.

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 11 aprile 2019 – prot. n. 0009883/19;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 30 aprile 2019;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 17 del 29 luglio 2019, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 9 agosto 2019, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

a) L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili – denominate *S1* e *S2* – ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e gestite dal *Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto* per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Botto, è definita come risulta nell'elaborato "*Fig. 6: Area di salvaguardia – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c) Il gestore delle due sorgenti potabili denominate *S1* e *S3* e ubicate nel Comune di Valdilana (BI) – *Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto* – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; in particolare, si dovrà provvedere a modellare il terreno in corrispondenza delle opere di captazione in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (cabalette di scolo per l'acqua piovana), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di presa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Valdilana, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig